



Informazioni sull'avamprogetto di modifica dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare: evoluzione negli ospedali e seguito dei lavori

Documento di accompagnamento del 25 agosto 2021 per la consultazione dei Cantoni relativa all'avamprogetto di ordinanza del DFI/dell'UFSP secondo l'articolo 6 capoverso 2 della legge sulle epidemie

1. Situazione iniziale

L'11 agosto 2021 il Consiglio federale ha deciso di passare alla cosiddetta «fase di normalizzazione» secondo il modello a tre fasi. Questa decisione ha comportato una ridefinizione del pacchetto di provvedimenti: non si tratta più di proteggere le persone non vaccinate, ma soltanto di garantire il buon funzionamento del sistema sanitario.

Da oramai alcune settimane, tutte le persone a partire dai 12 anni hanno la possibilità di farsi vaccinare completamente. Dato che le persone che rifiutano di farsi vaccinare si assumono il rischio di malattia e di un suo decorso grave, bisogna anche accettare il fatto che il numero di casi, ospedalizzazioni e decessi aumenterà. Il Consiglio federale interverrà soltanto se vi sarà il rischio di un sovraccarico del sistema sanitario, che potrebbe pregiudicare l'assistenza di base di tutti, comprese le persone vaccinate e guarite. Inoltre, i decessi tra le persone malate di COVID-19 aumenterebbero significativamente, perché parte di esse non avrebbe più accesso alle cure intense.

Nelle ultime settimane si è registrato un aumento esponenziale dei casi, delle ospedalizzazioni e dei letti occupati da pazienti COVID-19 nei reparti di cure intense:

- a luglio 2021, questo aumento era talmente basso da non comportare quasi alcuna ripercussione sull'occupazione degli ospedali. Il fatto è però che le ospedalizzazioni sono raddoppiate di circa quattro volte e mezzo tra il 2 luglio e il 13 agosto 2021. Nel frattempo, la media su 7 giorni si è attestata a poco meno di 60 ospedalizzazioni al giorno. A titolo di confronto, è stata di poco inferiore alle 250 ospedalizzazioni al giorno durante il picco della seconda ondata (nov. 2020–genn. 2021). Allora le capacità ospedaliere erano quasi del tutto esaurite. Questo valore può essere nuovamente raggiunto se il numero attuale di ospedalizzazioni raddoppierà ancora di più di due volte. La settimana dal 7 al 14 agosto mostra che le ospedalizzazioni possono aumentare nel giro di sette giorni. Se questa tendenza proseguirà irrefrenabilmente, la media su 7 giorni raggiungerà nuovamente le 200 ospedalizzazioni al giorno già alla fine di agosto;
- anche l'occupazione delle cure intense da parte di pazienti COVID-19 fa registrare un forte aumento. Se si considera che a metà luglio (media su 15 giorni) erano stati sottoposti a cure intense circa 25 pazienti, al 12 agosto 2021 questo valore è pressoché quadruplicato, attestandosi a circa 94 malati. Il valore giornaliero attuale è di 204 letti occupati in cure intense. Durante il picco della seconda ondata, si attestava a poco più di 500 pazienti COVID-19, un valore che si raggiungerebbe nuovamente raddoppiando il valore attuale per meno di due volte.

Attualmente è difficile prevedere se questo rallentamento si rifletterà a breve anche sul numero di ospedalizzazioni e per quanto durerà questa tregua. Di fatti, il numero di casi è leggermente regredito negli ultimi giorni e non è escluso che possa stabilizzarsi.

Tenuto conto della situazione e in un'ottica preventiva, il Consiglio federale pone in consultazione un pacchetto di provvedimenti. Se le ospedalizzazioni continueranno a crescere significativamente come finora, gli ospedali potrebbero sovraccaricarsi già tra poche settimane. Il Consiglio federale intende intervenire rapidamente laddove fosse necessario.

2. Provvedimenti proposti

Priorità: estensione dell'obbligo del certificato (a partire dai 16 anni)

Ristorazione nei luoghi chiusi

Il Consiglio federale propone di estendere l'obbligo del certificato, già vigente per discoteche e sale da ballo, anche a tutti i luoghi chiusi di strutture della ristorazione, bar e club. La stessa disposizione dovrà valere anche per i ristoranti degli alberghi. Per contro, l'obbligo del certificato non varrà per il mero pernottamento in albergo, perché l'utilizzo degli alberghi deve essere consentito anche alle persone che non hanno più accesso al test in tarda serata e che, a seconda dei casi, non entrano in contatto con altre persone.

La verifica della validità dei certificati spetta ai gestori. Analogamente a discoteche e sale da ballo, per esempio i ristoranti e i club con un'area di ingresso potranno effettuare la verifica in tutta semplicità all'entrata contestualmente al controllo dei biglietti, o di una prenotazione. Per le strutture della ristorazione e i bar restanti, il controllo dei certificati può essere effettuato al tavolo invece che durante i controlli all'ingresso, ossia al più tardi al momento del primo contatto con il personale di servizio. In ogni caso, l'organizzazione e l'attuazione coerente dei controlli (incl. formazione e istruzione del personale) saranno di responsabilità dei gestori. Il compito dei Cantoni sarà quello di controllare l'applicazione delle prescrizioni e, in caso di inottemperanza, emanare ammonimenti e multe (cfr. sopra).

L'obbligo del certificato non vigerà per il personale a contatto con gli ospiti, che resterà tuttavia soggetto all'obbligo della mascherina. Soltanto se tutti i collaboratori presenti saranno in possesso di un certificato, anche il personale potrà esimersi dal portare la mascherina.

Sulle terrazze e in altre aree esterne non vigerà l'obbligo del certificato. In questi casi, il gestore potrà scegliere liberamente se limitare o meno l'accesso.

Manifestazioni in luoghi chiusi

Inoltre, alle manifestazioni che si svolgono in luoghi chiusi (concerti, teatri, cinema, manifestazioni sportive, eventi associativi, eventi privati come matrimoni) dovrà essere introdotta una limitazione dell'accesso alle persone in possesso di un certificato COVID-19. Sono previste deroghe per le piccole manifestazioni private in locali privati (con al massimo 30 persone, come vige sinora) e per le altre manifestazioni con al massimo 30 persone, a patto che queste ultime siano conosciute dall'organizzatore e si incontrino regolarmente nello stesso gruppo (p. es. eventi associativi).

Per motivi legati alla protezione dei diritti fondamentali, la limitazione dell'accesso alle persone con un certificato COVID e anche a un numero massimo di 30 persone non si applicherà alle manifestazioni religiose, ai funerali, alle manifestazioni svolte nel quadro delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità nonché alle manifestazioni per la formazione dell'opinione politica. In questi casi vigerà l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi e dovranno essere registrati i dati di contatto.

Per le manifestazioni all'aperto resteranno valide le disposizioni vigenti: una limitazione dell'accesso alle persone vaccinate, guarite e con risultato negativo del test sarà a discrezione dell'organizzazione o del gestore (salvo nel caso di grandi manifestazioni).

Strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive nonché fiere specialistiche e fiere aperte al pubblico

D'ora in avanti, anche per queste strutture (p. es. musei, zoo, sale da biliardo, case da gioco,

parchi acquatici e bagni termali) varrà una limitazione dell'accesso alle persone con un certificato, salvo che queste strutture non dispongano esclusivamente di aree esterne.

Attività sportive e culturali in luoghi chiusi

In futuro, anche per attività sportive e culturali in luoghi chiusi, come allenamenti, prove musicali o teatrali e che al momento non soggiacciono all'obbligo della mascherina, si dovrà limitare l'accesso alle persone con il certificato COVID.

Da un lato, anche in questo caso tale limitazione non si applicherà ai bambini e ai giovani al di sotto dei 16 anni; dall'altro, per ragioni di praticabilità anche gli allenamenti collettivi e le prove svolte in associazioni i cui partecipanti si conoscono tutti e che si tengono in gruppi fissi in locali separati dovranno essere esentati dalla limitazione dell'accesso, a condizione che il numero di partecipanti sia limitato a 30. Per contro, ne seguirà che ad esempio nei centri di fitness, nelle sale di arrampicata e nelle piscine coperte l'accesso sarà limitato a persone con un certificato.

Anche in questo caso, sono i gestori e gli organizzatori a essere responsabili della verifica del certificato. Sarà fondamentale che i Cantoni verifichino il rispetto dell'obbligo del certificato e ricorrono a sanzioni in caso di contravvenzioni (diffida, minaccia di chiusura della struttura fino alla chiusura stessa). Il mancato rispetto da parte dei gestori dell'obbligo di effettuare opportuni controlli all'ingresso è inoltre passibile di pena e può essere punito con una multa fino a 10 000 franchi.

Registrazione dei dati di contatto nelle discoteche e nelle sale da ballo

Nelle manifestazioni nelle discoteche e nelle sale da ballo, soggette già oggi all'obbligo del certificato, dovrà essere introdotta quale misura supplementare la registrazione obbligatoria dei dati di contatto. In passato, in questi luoghi si sono verificate regolarmente trasmissioni di SARS-CoV-2 e la mancanza di dati di contatto non ha più permesso, se non in modo molto oneroso, di procedere a un tracciamento dei contatti. Per questa ragione, in futuro si dovranno registrare e controllare i dati di contatto. Dato che comunque si eseguono controlli all'entrata, gli sforzi supplementari dovrebbero essere contenuti.

Accertamento del quadro giuridico per quanto riguarda l'ammissibilità dell'impiego del certificato

Secondo considerazioni attuali basate sul principio della proporzionalità, l'ammissibilità dell'utilizzo del certificato nella prospettiva di misure di protezione o dell'esecuzione di test ripetuti è indiscusso solo per determinati settori (ospedali, case di cura e per anziani, istituti per persone disabili). Per sciogliere le incertezze sull'ammissibilità del certificato in altri ambiti, la questione deve essere disciplinata a livello d'ordinanza. Si rinuncia tuttavia a un'introduzione vincolante del certificato, poiché in quest'ambito è più sensato valutare i casi singolarmente.

Con l'accertamento della possibilità d'impiego del certificato, bisognerebbe offrire la possibilità anche ad altri datori di lavoro di far dipendere certi compiti dal possesso di un certificato. Ciò ha senso nella misura in cui i datori di lavoro orientano i loro piani di protezione a questa possibilità, che permette loro di fornire un contributo differenziato volto a evitare il sovraccarico degli ospedali. Va tuttavia sottolineato che i datori di lavoro sono coloro che possono fornire il maggior contributo convincendo i loro collaboratori dei vantaggi della vaccinazione e prodigandosi a fondo affinché il più alto numero possibile di essi si faccia vaccinare. Inoltre, spetta ai datori di lavoro interessati o ai Cantoni verificare se il servizio pubblico dispone delle basi giuridiche formalmente necessarie al trattamento dei dati sanitari.

Anche nel settore della formazione e del perfezionamento (al di fuori della scuola dell'obbligo e del livello secondario II) sorge la questione dell'ammissibilità dell'impiego del certificato quale condizione per l'accesso alle lezioni presenziali. Pure in questo caso, per ogni ciclo di formazione bisogna sostanzialmente decidere come si presenta la situazione. A livello terziario e nel settore della formazione e del perfezionamento privati, è quindi di responsabilità delle singole

istituzioni prevedere misure di protezione appropriate specifiche per ogni attività. Anche in questo settore, l'impiego del certificato per lo svolgimento di lezioni ed eventi formativi non è messo in discussione. Al momento, bisogna tuttavia rinunciare all'introduzione di una disposizione simile a quella del settore lavorativo, perché soprattutto presso le università cantonali e altri istituti pubblici il trattamento di dati sanitari degli studenti deve appoggiarsi su una base legale cantonale sufficientemente solida.

3. Procedura di consultazione

A seguito dell'accordo con la CdC e la CDS, da aprile 2021 i documenti per la consultazione sono indirizzati direttamente ai Governi cantonali. Fra i destinatari figurano anche la CDS, la CDEP e la CDPE. Per permettere un'analisi sistematica, il DFI svolge la consultazione dei Cantoni mediante il tool online. Tutti i Cantoni hanno utilizzato con profitto questo strumento durante l'ultima consultazione, il che ha permesso di semplificare notevolmente l'onere della valutazione.

Per questo motivo si utilizza il tool online anche per la presente consultazione. Affinché confluiscono nell'analisi all'attenzione del Consiglio federale, i pareri devono necessariamente essere registrati nel tool online. Tuttavia, saranno inoltrate al Consiglio federale anche tutte le lettere dei Cantoni.

La procedura consultiva secondo l'articolo 6 LEp non costituisce una consultazione ordinaria e pertanto diverge da essa in materia di procedura e termini.

4. Seguito dei lavori

Il Consiglio federale metterà in vigore le misure poste in consultazione solo se incomberà un sovraccarico degli ospedali. Già oggi le capacità ospedaliere sono fortemente sollecitate. Nonostante ciò, gli ulteriori sviluppi sono difficilmente prevedibili. La presente consultazione va pertanto considerata come preventiva e consentirà al Consiglio federale, se la situazione lo richiedesse, di agire rapidamente in conoscenza delle posizioni dei Cantoni.

5. Domande ai Cantoni:

- Il Cantone è d'accordo, in linea di principio, con le misure proposte? Sì/no
- Il Cantone è d'accordo a **estendere l'obbligo del certificato nei luoghi chiusi delle strutture della ristorazione, dei bar e dei club?** Sì/no
- Il Cantone è d'accordo a **estendere l'obbligo del certificato alle manifestazioni nei luoghi chiusi?** Sì/no
- Il Cantone è d'accordo a **estendere l'obbligo del certificato alle strutture culturali, ricreative e per il tempo libero?** Sì/no
- Il Cantone è d'accordo a **estendere l'obbligo del certificato alle strutture sportive?** Sì/no
- Il Cantone è d'accordo a **estendere l'obbligo del certificato alle fiere specialistiche e alle fiere aperte al pubblico?** Sì/no
- Il Cantone è d'accordo a **estendere l'obbligo del certificato alle attività sportive e culturali nei luoghi chiusi?** Sì/no
- Il Cantone è d'accordo con **la registrazione dei dati di contatto nelle discoteche e nelle sale da ballo?** Sì/no
- Il Cantone ritiene necessario dare al **datore di lavoro** la possibilità di farsi esibire i

- certificati, permettendogli in tal modo di adeguare le sue **misure di protezione**? Sì/no
- Il Cantone ritiene necessario **estendere l'obbligo del certificato ad altri settori**? Se sì, a **quali settori**?
 - Il Cantone ritiene che sia **necessario introdurre altre misure**? Se sì, quali?

Termine: 30 agosto 2021, ore 12.00

Allegati

- Avamprogetto di modifica dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare
- Progetto di rapporto esplicativo dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare

UFSP / 25 agosto 2021